



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 19/04/2016***

**Esercitazione**

# Testo esercitazione (1)

La Società Alfa effettua una scissione parziale al 31/12/15 in favore della società preesistente Beta; le situazioni contabili della società e del relativo ramo da scindere sono le seguenti:

| S/P ALFA SPA           |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Macchinari             | 1.500         | Capitale sociale          | 7.000         |
| Attrezzature           | 3.000         | TFR                       | 4.400         |
| Partecipazioni diverse | 4.000         | Banche                    | 600           |
| Rimanenze finali       | 4.800         | Obbligazioni convertibili | 1.000         |
| Clienti                | 1.900         | Fornitori                 | 1.400         |
| Crediti diversi        | 900           | Debiti diversi            | 1.700         |
| <b>Totale Attivo</b>   | <b>16.100</b> | <b>Totale passivo</b>     | <b>16.100</b> |

| RAMO DI AZIENDA DA SCINDERE |              |                       |              |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Attrezzature                | 3.000        | TFR                   | 1.400        |
| Rimanenze finali            | 1.200        | Debiti diversi        | 1.700        |
| Clienti                     | 1.900        |                       |              |
| <b>Totale Attivo</b>        | <b>6.100</b> | <b>Totale passivo</b> | <b>3.100</b> |

**EF Valore contabile ramo 3.000**

# Testo esercitazione (2)

| S/P BETA SPA         |              |                       |              |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Immobilizzazioni     | 1.000        | Capitale sociale      | 100          |
| Rimanenze finali     | 500          | TFR                   | 400          |
| Clienti              | 1.000        | Debiti diversi        | 2.000        |
| <b>Totale Attivo</b> | <b>2.500</b> | <b>Totale passivo</b> | <b>2.500</b> |

# Testo esercitazione (3)

---

Si consideri quanto segue:

Il valore economico del ramo di azienda è di Euro 10.000

Il valore economico di Beta è stimato in 1.000

Compagine Alfa:

|         |      |
|---------|------|
| Rossi   | 20%  |
| Bianchi | 80%  |
| Totale  | 100% |

Compagine Beta:

|         |      |
|---------|------|
| Marrone | 15%  |
| Verde   | 85%  |
| Totale  | 100% |

La scissione è di tipo proporzionale

Alfa ha un capitale sociale composto da n. 7.000 azioni aventi ciascuna valore nominale 1

Beta ha un capitale sociale composto da n. 50 azioni aventi ciascuna valore nominale 2

Alfa effettua l'operazione mediante annullamento parziale di azioni



# Testo esercitazione (4)

---

Si determini:

Il rapporto di cambio fra le azioni delle due società e il conseguente aumento di capitale sociale della beneficiaria

le differenze contabili di scissione

le situazioni patrimoniali post scissione

le scritture contabili che Alfa e Beta devono effettuare per l'operazione di scissione



# Stima rapporto di cambio

---

$$Rdc = \frac{\frac{\text{Valore CE ramo}}{\# \text{ azioni da annullare}}}{\frac{(\text{Valore CE beneficiaria})}{\text{Azioni beneficiaria}}} = \frac{\frac{10.000}{3.000}}{\frac{1.000}{50}} =$$

$$Rdc = \frac{3}{20} = 0,17$$

*1 azione della società beneficiaria vale 0,17  
azioni della società scissa*

# Calcolo aumento capitale sociale

---

*Aum. Cs = rdc \* # numero azioni da annullare \*  
valore nominale 1 azione beneficiaria*

$$Aum. Cs = 0,17 * 3.000 * 2 = 0,17 * 6.000 = 1.000$$

# Calcolo differenze di scissione (1)

---

Differenza da concambio: si sottrae dall'aumento di capitale sociale richiesto per la scissione con la quota del patrimonio netto contabile del ramo scisso.

$$1.000 - 3.000 = - 2.000$$

Se il saldo è negativo si è in presenza di un avanzo da concambio, viceversa se il saldo è positivo si è in presenza di un disavanzo da concambio.





# Scritture contabili beneficiaria

## Beta S.p.A.

| <i>Aumento C.S. per Bianchi e Rossi</i> | <b>Dare</b>     | <b>Avere</b>    |
|---|-----------------|-----------------|
| Socio Rossi c/ sottoscrizione           | 200,00          |                 |
| Socio Bianchi c/ sottoscrizione         | 800,00          |                 |
| Capitale sociale                        |                 | 1.000,00        |
| <b>Totale</b>                           | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

| <i>Diversi</i>            | <b>Dare</b>     | <b>Avere</b>    |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Attrezzature              | 3.000,00        |                 |
| Rimanenze finali          | 1.200,00        |                 |
| Clienti                   | 1.900,00        |                 |
| TFR                       |                 | 1.400,00        |
| Debiti diversi            |                 | 1.700,00        |
| Avanzo da concambio       |                 | 1.000,00        |
| Società Alfa c/ scissione |                 | 2.000,00        |
| <b>Totale</b>             | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |

| <i>Attribuzione delle azioni ai soci della scissa</i> | <b>Dare</b>     | <b>Avere</b>    |
|---|-----------------|-----------------|
| Socio Rossi c/ sottoscrizione                         |                 | 200,00          |
| Socio Bianchi c/ sottoscrizione                       |                 | 800,00          |
| Società Alfa c/ scissione                             | 1.000,00        |                 |
| <b>Totale</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

# Scritture contabili scissa

## ALFA S.p.A.

| <i>Diversi per scrittura scissione</i> | Dare            | Avere           |
|--|-----------------|-----------------|
| Attrezzature                           |                 | 3.000,00        |
| Rimanenze finali                       |                 | 1.200,00        |
| Clienti                                |                 | 1.900,00        |
| TFR                                    | 1.400,00        |                 |
| Debiti diversi                         | 1.700,00        |                 |
| Società Beta c/scissione               | 3.000,00        |                 |
| <b>Totale</b>                          | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |
| <i>Annulamento dei conti del P.N:</i>  | Dare            | Avere           |
| Società Beta c/scissione               |                 | 3.000,00        |
| Capitale sociale                       | 3.000,00        |                 |
| <b>Totale</b>                          | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

# PN scissa post scissione

| S/P ALFA SPA post scissione |               |                       |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Macchinari                  | 1.500         | Capitale sociale      | 4.000         |
| Partecipazioni diverse      | 4.000         | TFR                   | 4.000         |
| Rimanenze finali            | 3.600         | Banche                | 600           |
| Crediti diversi             | 900           | Fornitori             | 1.400         |
| <b>Totale Attivo</b>        | <b>10.000</b> | <b>Totale passivo</b> | <b>10.000</b> |

# PN beneficiaria post scissione

| S/P BETA SPA POST FUSIONE |              |                       |              |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Immobilizzazioni          | 1.000        | Capitale sociale      | 1.100        |
| Rimanenze finali          | 500          | TFR                   | 1.800        |
| Clienti                   | 1.000        | Debiti diversi        | 3.700        |
| Attrezzature              | 3.000        | Avanzo da concambio   | 2.000        |
| Rimanenze finali          | 1.200        |                       |              |
| Clienti                   | 1.900        |                       |              |
| <b>Totale Attivo</b>      | <b>8.600</b> | <b>Totale passivo</b> | <b>8.600</b> |

# Compagini societarie post scissione

| <b>Compagine di Alfa</b> | <b>Numero azioni</b> | <b>Valore contabile</b> | <b>% possesso</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Rossi                    | 800                  | 800                     | 20%               |
| Bianchi                  | 3.200                | 3.200                   | 80%               |
| <b>Totale</b>            | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>            | <b>100%</b>       |

| <b>Compagine di Beta</b> | <b>Numero azioni</b> | <b>Valore contabile</b> | <b>% possesso</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Rossi                    | 100                  | 200                     | 18%               |
| Bianchi                  | 400                  | 800                     | 73%               |
| Marrone                  | 8                    | 15                      | 1%                |
| Verde                    | 43                   | 85                      | 8%                |
| <b>Totale</b>            | <b>550</b>           | <b>1.100</b>            | <b>100%</b>       |

# Aspetti fiscali (1)

## La scissione è sottoposta ad un generale regime di neutralità fiscale ai sensi del I, II e III comma dell'art. 173 del Tuir

1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari

# Aspetti fiscali (2)

---

## Le differenze da annullamento 1/2:

Il disavanzo da annullamento può essere attribuito a due cause differenti:

1. Presenza di plusvalori inespressi da attribuire a) ai beni della società beneficiaria b) ad avviamento;
2. Valore economico della società scissa inferiore al valore di iscrizione della stessa nel bilancio ante scissione della società beneficiaria.

In entrambe i casi dette differenze non generano effetti fiscali:

- I plusvalori da attribuire ai beni o ad avviamento creeranno un doppio binario civilistico e fiscale, con conseguente necessità di redigere un prospetto extra contabile di riconciliazione (rimangono tuttavia delle alternative offerte dall'attuale normativa fiscale);
- La perdita da scissione genera per la società beneficiaria un costo fiscalmente indeducibile.

# Aspetti fiscali (3)

---

## Le differenze da annullamento 2/2:

L'avanzo da annullamento può essere attribuito a tre cause differenti:

1. Valore effettivo delle attività/passività incorporate inferiore/maggiore rispetto ai valori contabili;
2. Presenza di un badwill;
3. Presenza di un utile potenziale (si è in pratica concluso un buon affare)

In tutti e tre i casi dette differenze non generano effetti fiscali:

- In caso di valori difformi si avrà una riduzione/aumento delle poste attive/passive da un punto di vista esclusivamente contabile, ma non fiscale;
- In caso di badwill verrà iscritto ai soli fini contabili un fondo svalutazione;
- In presenza di un utile potenziale si avrà un risconto passivo pluriennale la cui quota annualmente imputata a ce non avrà rilevanza fiscale (in alternativa tutto a ce).



# Aspetti fiscali (4)

---

## Le differenze da concambio:

Il disavanzo da concambio ha le stesse cause e del disavanzo da annullamento. Tuttavia lo stesso non viene considerato come avente natura di costo e pertanto, in caso lo stesso derivi dal valore economico della società scissa inferiore al valore di iscrizione della stessa nel bilancio della beneficiaria, la posta dovrà essere contabilizzata nel patrimonio netto e non in ce.

**ATTENZIONE:** il disavanzo da concambio viene considerato da parte della dottrina come non attribuibile a plusvalenza sui beni o ad avviamento.

L'avanzo da concambio rappresenta l'eccedenza di aumento di capitale sociale deliberato dalla beneficiaria per recepire le attività e passività trasferite dalla scissa rispetto alla riduzione del patrimonio netto registrato da quest'ultima. Ha quindi la natura patrimoniale e deve essere esposto all'interno del patrimonio netto.

# Aspetti fiscali (5)

## L'affrancamento ex art 173, comma 15-bis Tuir

La normativa fiscale permette il riconoscimento dei maggiori valori fiscali derivanti dall'allocatione del disavanzo di scissione alle seguenti condizioni:

- A. Il plusvalore sia allocato alle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- B. L'esercizio di detta opzione venga esercitato dalla società beneficiaria nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale viene effettuata l'operazione o al più tardi in quello successivo;
- C. Venga versata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRES, IRAP del:
  - I. 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
  - II. 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  - III. 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
- D. L'imposta sostitutiva di cui al punto precedente venga versata in tre rate annuali (30/40/30) con computo dei relativi interessi;
- E. Il riconoscimento avvenga a partire dal periodo di imposte durante il quale viene esercitata l'opzione;
- F. La società beneficiaria non realizzi i beni oggetto di rivalutazione anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione. Se ciò dovesse accadere il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi.

# Aspetti fiscali (6)

## Le riserve in sospensione di imposta:

- Riserve tassabili in ogni caso se non vengono ricostituite nel bilancio della società beneficiarie (pro quota), con utilizzo prioritario dell'avanzo di scissione;
- Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi;
- Riserve tassabili solo in caso di distribuzione se e nel limite in cui vi sia avanzo di scissione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla scissione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre;
- All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve in sospensione di imposta si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società scissa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite in quanto sospese che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata

# Aspetti fiscali (7)

## Il riporto delle perdite fiscali:

Sono riportabili le perdite fiscali delle società coinvolte nella fusione a condizione che:

- Superino il test di vitalità:
  - I ricavi e i proventi dell'esercizio pre-scissione devono essere superiori al 40% della media dei ricavi e proventi dei due esercizi precedenti;
  - Le spese per prestazioni di lavoro subordinato ed i relativi contributi dell'esercizio pre-scissione devono essere superiori al 40% della media delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e dei relativi contributi dei due esercizi precedenti;
- Le stesse non superino l'ammontare di PN della società a cui si riferiscono. il PN a cui fare riferimento è quello risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, alla situazione patrimoniale ex. art. 2506-ter c.c.. Sono inoltre da scomputare dal valore del PN i conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, con eccezione dei contributi erogati a norma di legge dello Stato e di altri enti pubblici. Le eventuali perdite in eccesso non potranno più essere utilizzate;
- Deve essere scomputato dal valore delle perdite riportabili l'ammontare della svalutazione (dedotta) delle azioni o quote della società cui la perdita si riferisce effettuata dalla società beneficiaria o da altra società partecipante alla fusione.

# Aspetti fiscali (8)

---

## Data di effetto

Il comma 11 dell'art. 173 Tuir permette di retrodatare gli effetti fiscali della scissione, ma la retrodatazione opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo

Nel caso in cui non si applichi la retrodatazione fiscale il periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la scissione costituisce autonomo periodo di imposta per ciascun soggetto coinvolto nella scissione.

# Aspetti fiscali (9)

---

Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

# Aspetti fiscali (10)

---

La scissione non viene assoggettata ad IVA ma ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200)

